

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA n. 481/2019 del 20.03.2019 TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I RESA NEL RICORSO N. 683/2019 R.G.;

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima del TAR Campania del 20.03.2019 n.481/2019 resa nel ricorso n. 683/2019 r.g., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati e di valutare l'opportunità di costituirsi in giudizio entro il termine di rito. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del n. R.G. n. 683/2019 nella sottosezione "Ricerca ricorsi" presente all'interno della pagina web relativa al T.A.R. Campania, Napoli.

a) Autorità innanzi alla quale si procede: TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I;

b) Estremi del ricorso: Giudizio R.G. n. 683/2019;

c) il nome della ricorrente: Dott.ssa D'Aiuto Valentina, C.F. DTAVNT86R46H703O, nata a Salerno il 6.10.1986 e residente in Napoli alla via Cilea n. 102

d) estremi dei provvedimenti impugnati: **a) del DECRETO DIRIGENZIALE n. 2 del 08.01.2019** (*pubblicato sul Burc n. 2 del 14.01.2019*) con cui si approvava la ***graduatoria provvisoria*** unica regionale concernente il concorso per l'ammissione al Corso di formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata *illegittimamente* oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso. Più segnatamente, nella parte in cui si determina di omettere dalla valutazione l'elaborato della ricorrente perché ritenuto "Prova Nulla"; **b) del DECRETO DIRIGENZIALE n. 4 del 31.01.2019** (*pubblicato sul burc n. 6 del 04.02.2019*) con cui si approvava la ***graduatoria definitiva*** dell'anzidetta procedura concorsuale ivi confermando *l'esclusione della ricorrente* perché trattasi di *prova nulla*; **c) dell'esito di Prova Nulla del**

08.01.2019 portale "<https://personalesr.regione.campania.it/pages/concmg/concmg.index.php>" dedicato al Concorso Medicina Generale con la seguente motivazione: *"Foglio risposte compilato in modo non conforme alle disposizioni del punto 2 delle istruzioni generali"* (recte: modulo di istruzioni consegnato ai candidati il giorno della prova in cui pur prevedendo che *"non sono ammesse cancellazioni né correzioni"* non commina niuna esclusione) ; **d) dei Verbali della Commissione esaminatrice per cui perviene alla declaratoria di prova nulla**, non conosciuti, ivi compromettendo il diritto della ricorrente a conseguire la *valutazione/correzione* del compito e correlato inserimento nella graduatoria finale del concorso *de quo*; **e)** di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, *anche non conosciuti*, meglio indicati in atti, che determinano l'esclusione di parte ricorrente dal corso di medicina generale per la Campania per il triennio 2018/2021 nonché **per il riconoscimento** del diritto di parte ricorrente a vedersi legittimamente valutata la prova concorsuale (*dichiarata prova nulla*) e, per l'effetto, conseguire l'inserimento nella graduatoria per l'ammissione di *n. 192 medici* al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018–2021 per la Regione Campania;

e) graduatoria definitiva con indicazione nominativa dei contro interessati utilmente classificati: (All.n. 3)

1 GIURAZZA ROBERTO 18/06/1994 NAPOLI (NA) 4 23/07/2018 93 IDONEO

2 FALSO FABRIZIO 16/09/1992 AVELLINO (AV) 3 17/07/2018 92 IDONEO

3 SCOGNAMIGLIO ANNA 05/06/1990 NAPOLI (NA) 7 14/10/2016 90 IDONEO

4 D'ACIERNO LUIGI 11/11/1985 ATRIPALDA (AV) 2 19/07/2017 90 IDONEO

5 ROMANO VERONICA 24/12/1980 NAPOLI (NA) 6 16/10/2006 90 IDONEO

6 DE MICCO MASSIMO 15/06/1989 NAPOLI (NA) 2 28/07/2016 89 IDONEO

7 PERDONO' ANTONIO 06/12/1985 OTTAVIANO (NA) 6 22/03/2016 89 IDONEO

8 CONTE ITALIA 18/03/1991 CASERTA (CE) 2 23/03/2017 88 IDONEO

9 ATTAIANESE FEDERICA 26/11/1993 TORRE DEL GRECO (NA) 1 20/07/2018 87 IDONEO

10 DE MARCO RAFFAELE 11/06/1992 BENEVENTO (BN) 2 31/10/2018 86 IDONEO

11 SCHIAVONE BENEDETTO 21/03/1988 CASERTA (CE) 7 22/03/2016 86 IDONEO

12 BRUNO ALESSANDRO 12/07/1993 SALERNO (SA) 1 27/07/2018 85 IDONEO

13 GIORDANO MARZIA 28/05/1993 NAPOLI (NA) 4 17/10/2017 85 IDONEO

14 CITRO SALVATORE 12/02/1992 BATTIPAGLIA (SA) 2 11/10/2018 85 IDONEO

15 MEROLA GIOVANNI 04/01/1994 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 18/07/2018 84 IDONEO

16 GRIECO MARTINA 28/12/1993 NAPOLI (NA) 4 20/07/2018 84 IDONEO

17 DE LUCIA VIOLA VALERIA 28/12/1984 NAPOLI (NA) 2 22/03/2016 84 IDONEO

18 - DE ROSA MARTINA 07/04/1994 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 3 17/07/2018 83 IDONEO

19 ANGELLOTTI DOMENICO 02/08/1993 POMPEI (NA) 1 24/07/2018 83 IDONEO

20 DE SIENA ELENA 10/04/1992 SAN FELICE A CANCELLO (CE) 20 3 26/10/2017 83 IDONEO

21 PENNACCHIO VINCENZO 02/03/1990 VILLARICCA (NA) 6 21/03/2018 83 IDONEO

22 MARTONE ALESSANDRO 20/02/1989 BENEVENTO (BN) 5 30/07/2013 83 IDONEO

23 CAPECE UMBERTO 30/06/1994 CASERTA (CE) 1 16/07/2018 82 IDONEO

24 ERCOLANO VINCENZO 28/03/1994 CAPUA (CE) 3 17/10/2018 82 IDONEO

25 MARINO VINCENZO 02/08/1993 BENEVENTO (BN) 5 24/07/2017 82 IDONEO

26 RUSSO MARIA 25/11/1991 POMPEI (NA) 6 15/10/2018 82 IDONEO

27 VERDE NICOLA 16/03/1991 NAPOLI (NA) 7 17/07/2018 82 IDONEO

28 FILICE EMANUELE 08/08/1990 LUCCA (LU) 3 22/10/2018 82 IDONEO

29 CAPUTO ADRIANO 21/04/1994 NAPOLI (NA) 2 23/07/2018 81 IDONEO

30 AMITRANO MARIANNA 10/03/1994 FRATTAMAGGIORE (NA) 1 24/07/2018 81 IDONEO

31 MATTIELLO EMANUELA 03/09/1993 AVERSA (CE) 5 21/07/2017 81 IDONEO

32 BASSI GIUSEPPE 03/08/1993 PIEDIMONTE MATESE (CE) 1 20/07/2018 81 IDONEO

33 TARRONI FEDERICA 26/09/1992 CASERTA (CE) 7 24/10/2018 81 IDONEO

34 MOLLO ANTONELLA 03/09/1992 NAPOLI (NA) 5 20/07/2018 81 IDONEO

35 ARMENANTE GABRIELE 26/08/1990 BATTIPAGLIA (SA) 1 17/10/2017 81 IDONEO

36 TERRONE MARIA 05/08/1990 BATTIPAGLIA (SA) 7 18/07/2018 81 IDONEO

37 NARDACCHIONE DEBORAH 05/07/1989 FOGGIA (FG) 5 21/07/2016 81 IDONEO

38 MIANO VITTORIA 13/02/1994 NAPOLI (NA) 5 20/07/2018 80 IDONEO

39 BASILE CHRISTIAN 01/02/1994 SARNO (SA) 1 27/07/2018 80 IDONEO

40 BORZACCHIELLO CARLA 04/01/1994 VILLARICCA (NA) 1 23/07/2018 80 IDONEO

41 SPARACO MARIA 11/12/1993 MADDALONI (CE) 7 24/10/2018 80 IDONEO

42 GRAZIANO MARIO 08/11/1993 AVELLINO (AV) 4 27/07/2018 80 IDONEO

43 D'ACUNTO ELISA 14/04/1993 SALERNO (SA) 2 27/07/2018 80 IDONEO

44 CICIA ALESSANDRA 22/12/1992 CASERTA (CE) 2 26/10/2017 80 IDONEO

45 SERAFINO PAOLO 25/11/1992 SARNO (SA) 7 29/10/2018 80 IDONEO

46 SCARDA ANTONELLA 22/07/1992 NAPOLI (NA) 7 19/07/2018 80 IDONEO

47 LUCIANO ROSAMARIA 24/05/1991 CERRETO SANNITA (BN) 4 06/03/2018 80 IDONEO

48 MANZIONE ORIANA 09/07/1987 POLLA (SA) 5 20/03/2018 80 IDONEO

49 SMALDONE MARIA CRISTINA 28/01/1987 NAPOLI (NA) 7 27/07/2012 80 IDONEO

50 STABILE MANUELA 17/07/1985 VILLARICCA (NA) 7 23/03/2017 80 IDONEO

51 TRINCHILLO ASSUNTA 12/11/1994 NAPOLI (NA) 7 27/07/2018 79 IDONEO

52 SCIALLA STEFANIA 24/10/1993 ROMA (RM) 7 20/07/2017 79 IDONEO

53 MAROTTA LUIGI 11/09/1993 NAPOLI (NA) 5 15/10/2018 79 IDONEO

54 GIOIA MARCO 04/07/1993 PAGANI (SA) 4 31/10/2018 79 IDONEO

55 NOTARO ANTONIO 19/05/1993 NAPOLI (NA) 5 21/07/2017 79 IDONEO

56 TAGLIALATELA IDA 07/01/1993 MILANO (MI) 7 17/10/2018 79 IDONEO

57 PUPO DAVIDE 03/01/1993 NAPOLI (NA) 6 20/07/2018 79 IDONEO

58 VAZINZADEH DARIUSH 28/10/1992 SALERNO (SA) 7 23/02/2018 79 IDONEO

59 ATTARDI ANNA GAIA 31/07/1992 NAPOLI (NA) 1 31/03/2017 79 IDONEO

60 SANTONASTASO ANTONIO 27/11/1991 MADDALONI (CE) 6 31/10/2018 79 IDONEO

61 DE TORO GAIA 18/09/1991 NAPOLI (NA) 3 17/10/2018 79 IDONEO

62 APISA PAOLO 13/08/1991 PIEDIMONTE MATESE (CE) 1 27/03/2018 79 IDONEO

63 PASSARETTI FRANCESCO FIORAVANTI 63 23/01/1991 GAETA (LT) 6 22/07/2017 79 IDONEO

64 FANTASIA SARA 26/11/1989 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 64 3 21/03/2018 79 IDONEO

65 PETRONE DANILO 06/08/1989 NAPOLI (NA) 6 19/10/2016 79 IDONEO

66 ACAMPORA ELENA 27/08/1984 NAPOLI (NA) 1 20/10/2010 79 IDONEO

67 RUSSO GAIA 07/06/1984 SCAFATI (SA) 6 20/07/2011 79 IDONEO

68 PAGANO GENNARO 28/07/1994 AVERSA (CE) 5 18/07/2018 78 IDONEO

69 ESPOSITO GIOVANNI 07/12/1993 NOLA (NA) 3 19/10/2018 78 IDONEO

70 IANNOTTI WALTHER 17/10/1993 BENEVENTO (BN) 4 24/09/2018 78 IDONEO

71 MONTELLA ANTONIO PIO 13/07/1993 NAPOLI (NA) 5 18/07/2018 78 IDONEO

72 FABOZZI GIULIA 07/12/1992 CASERTA (CE) 3 30/03/2018 78 IDONEO

73 MASI ANTONIO 09/02/1992 BENEVENTO (BN) 5 17/07/2018 78 IDONEO

74 COLUCCINO VALENTINA 24/01/1992 NAPOLI (NA) 2 24/10/2016 78 IDONEO

75 MORGANO LUCIA 21/07/1991 NAPOLI (NA) 5 24/10/2017 78 IDONEO

76 NAPOLITANO CARMEN KATTY 07/05/1991 MADDALONI (CE) 5 25/10/2017 78 IDONEO

77 GNASSO ROSSANA 18/04/1991 NAPOLI (NA) 4 24/03/2017 78 IDONEO

78 CAGNACCI SARAH 28/12/1990 ANCONA (AN) 1 25/10/2017 78 IDONEO

79 VARRERA ALESSANDRO 16/03/1990 AVERSA (CE) 7 28/03/2018 78 IDONEO

80 NATALE FLAVIO MARIO 22/09/1989 NAPOLI (NA) 5 26/07/2017 78 IDONEO

81 GIAQUINTO GIANLUCA 23/05/1989 BENEVENTO (BN) 4 17/03/2016 78 IDONEO

82 LA ROCCA LUDOVICA RITA 14/09/1988 POMPEI (NA) 4 18/10/2016 78 IDONEO

83 SERAO ANTONIETTA 11/01/1988 CASERTA (CE) 7 26/10/2016 78 IDONEO

84 CASO PAOLO 22/09/1983 SALERNO (SA) 2 28/06/2013 78 IDONEO

85 SOLARO ELEONORA 19/01/1983 CASERTA (CE) 7 10/10/2011 78 IDONEO

86 PIPOLO ANDREANA 22/04/1994 NAPOLI (NA) 6 17/07/2018 77 IDONEO

87 MICCIO ROSANNA 01/07/1993 VICO EQUENSE (NA) 5 18/07/2018 77 IDONEO

88 DI TARANTO RAFFAELE 18/05/1993 NAPOLI (NA) 3 17/07/2018 77 IDONEO

89 TEDESCO SABATO 14/05/1993 AVELLINO (AV) 7 31/10/2018 77 IDONEO

90 PICILLI MARTINA 22/03/1993 NAPOLI (NA) 6 25/10/2017 77 IDONEO

91 CRISCI GIULIA 21/01/1993 NAPOLI (NA) 2 23/03/2018 77 IDONEO

92 VALLETTA GIULIA 22/11/1992 CAPUA (CE) 7 16/10/2017 77 IDONEO

93 FATTORE VALERIO 29/06/1992 NAPOLI (NA) 3 25/10/2017 77 IDONEO

94 DE MAIO FABIO 10/06/1992 VICO EQUENSE (NA) 2 22/03/2018 77 IDONEO

95 VERDE TERESINA 03/12/1991 AVERSA (CE) 7 17/10/2017 77 IDONEO

96 TRIFARI FABIANA 08/05/1991 TORRE DEL GRECO (NA) 7 21/10/2016 77 IDONEO

97 LO SAVIO ARMANDO 12/10/1990 CAPUA (CE) 4 24/10/2017 77 IDONEO

98 MORELLI CATERINA DESIRE'E 09/06/1990 MADDALONI (CE) 5 29/01/2018 77 IDONEO

99 SCOGNAMIGLIO MARIAROSARIA 18/01/1990 VICO EQUENSE (NA) 7 28/03/2018 77 IDONEO

100 PAPACE UMBERTO MARIA 02/01/1990 CAPUA (CE) 5 19/07/2017 77 IDONEO

101 LONGO MIRIAM 19/08/1989 BATTIPAGLIA (SA) 4 26/09/2017 77 IDONEO

102 TAFURI ERIKA 29/03/1989 CASERTA (CE) 7 26/10/2016 77 IDONEO

103 POLICASTRO ALESSANDRA 22/07/1988 SALERNO (SA) 6 30/03/2018 77 IDONEO

104 GIAMUNDO ALESSANDRA 31/07/1987 SCAFATI (SA) 4 26/07/2011 77 IDONEO

105 TURCO CARMINE 19/03/1987 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 105 7 25/07/2018 77 IDONEO

106 PAGLIONICO UMBERTO 23/02/1987 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 21/03/2018 77 IDONEO

107 VIGGIANO ANNA 18/08/1986 SALERNO (SA) 7 30/03/2018 77 IDONEO

108 PETRELLESE AUGUSTO 01/05/1985 NAPOLI (NA) 6 28/03/2017 77 IDONEO

109 SORVILLO GRAZIANO 04/02/1985 NAPOLI (NA) 7 27/07/2018 77 IDONEO

110 VOLPE VINCENZO 13/01/1985 NAPOLI (NA) 7 14/10/2016 77 IDONEO

111 AMOROSO BIANCA 04/05/1982 AVELLINO (AV) 1 22/03/2018 77 IDONEO

112 UNTILA RODICA 02/10/1975 TIPALA (EE) 7 26/02/2003 77 IDONEO

113 IERVOLINO CECILIA 28/03/1994 NAPOLI (NA) 4 24/10/2018 76 IDONEO

114 RAIMONDI RAFFAELE 06/09/1993 BALTIMORA (EE) 6 19/07/2018 76 IDONEO

115 DI VICO VALENTINA 02/08/1993 AVELLINO (AV) 3 30/10/2018 76 IDONEO

116 GALASSO TIZIANO 18/05/1993 CAPRI (NA) 4 23/07/2018 76 IDONEO

117 STANZIONE TIBERIO 11/05/1993 NAPOLI (NA) 7 16/10/2018 76 IDONEO

118 DE CHIARA MARCO 20/04/1993 AVERSA (CE) 2 24/07/2017 76 IDONEO

119 DIANA ALFREDO 02/03/1993 NAPOLI (NA) 3 24/10/2018 76 IDONEO

120 VITULLI FRANCESCA 22/01/1993 NAPOLI (NA) 7 17/07/2018 76 IDONEO

121 REGA UMBERTO 21/01/1993 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 25/07/2018 76 IDONEO

122 DI GIULIO MARINA 18/10/1992 POLLA (SA) 3 20/09/2017 76 IDONEO

123 IULIANO PASQUALE 16/10/1992 CASERTA (CE) 4 21/03/2018 76 IDONEO

124 CINQUEGRANA ALDO 06/09/1992 MUGNANO DI NAPOLI (NA) 2 22/10/2018 76 IDONEO

125 PICASCIA ORNELLA 14/12/1991 NAPOLI (NA) 6 21/03/2018 76 IDONEO

126 RUSSO MARIATERESA 05/09/1991 VILLARICCA (NA) 6 25/07/2017 76 IDONEO

127 MEROLA FRANCESCA 31/08/1991 CAPUA (CE) 5 20/07/2017 76 IDONEO

128 FORTUNATO VALERIA 15/08/1991 SALERNO (SA) 3 30/03/2018 76 IDONEO

129 STOCCHETTI FRANCESCA 07/06/1991 NAPOLI (NA) 7 15/10/2018 76 IDONEO

130 GENTILE CRISTINA 01/06/1991 CASERTA (CE) 4 26/10/2017 76 IDONEO

131 GIANFRANCESCO ANNAMARIA 02/04/1991 VENAFRO (IS) 4 26/10/2017 76 IDONEO

132 BARBATO ROBERTA 29/01/1991 NAPOLI (NA) 1 25/10/2017 76 IDONEO

133 IMPROTA PASQUALE 28/11/1990 NAPOLI (NA) 4 23/03/2018 76 IDONEO

134 D'AMBROSIO GIANLUIGI 25/10/1990 POLLENA TROCCHIA (NA) 2 23/10/2017 76 IDONEO

135 BANCONE SERENA 27/09/1990 SALERNO (SA) 1 22/07/2016 76 IDONEO

136 NUNZIATA MARIA 19/07/1990 NAPOLI (NA) 5 22/03/2018 76 IDONEO

137 D'AGOSTO DOMENICO 14/06/1990 AGROPOLI (SA) 2 28/07/2017 76 IDONEO

138 RAUCCI ILARIO 13/04/1990 MADDALONI (CE) 6 22/03/2016 76 IDONEO

139 SANTAGATA JACOPO 11/03/1990 NAPOLI (NA) 6 23/07/2018 76 IDONEO

140 IZZO GIOVANNI 08/06/1989 NAPOLI (NA) 4 22/03/2016 76 IDONEO

141 D'AURIA NICOLA LUIGI 03/10/1988 PAGANI (SA) 2 30/03/2018 76 IDONEO

142 PUCILLO MARIATERESA 23/05/1988 VICO EQUENSE (NA) 6 29/03/2017 76 IDONEO

143 MASULLO ANNA 07/01/1988 NAPOLI (NA) 5 20/03/2015 76 IDONEO

144 INTIGNANO MARCO 07/07/1987 SASSARI (SS) 4 21/10/2015 76 IDONEO

145 GIUGLIANO MARIA 11/06/1987 SCAFATI (SA) 4 26/10/2016 76 IDONEO

146 ALDERISIO ANTONIO 21/10/1986 NOLA (NA) 1 20/03/2013 76 IDONEO

147 SPADA ALESSANDRO 01/10/1984 NAPOLI (NA) 7 19/07/2017 76 IDONEO

148 BARRETTA RAFFAELLA 12/12/1982 SARNO (SA) 1 27/10/2017 76 IDONEO

149 FEDERICO CARMELA 14/04/1982 TORRE DEL GRECO (NA) 3 22/03/2018 76 IDONEO

150 DE FEO ERSILIA 29/04/1957 AGEROLA (NA) 2 24/07/2012 76 IDONEO

151 ROSATTI FERNANDO 14/07/1994 NAPOLI (NA) 6 23/07/2018 75 IDONEO

152 AMITRANO ANNAPAOLA 29/09/1993 TORRE DEL GRECO (NA) 1 24/07/2018 75 IDONEO

153 RINALDO ANGELO 21/09/1993 ARIANO IRPINO (AV) 6 17/07/2018 75 IDONEO

154 FIORENZA ALESSANDRO 12/06/1993 VICO EQUENSE (NA) 3 24/10/2018 75 IDONEO

155 D'AURIA LUCIA 12/05/1993 SCAFATI (SA) 2 18/07/2018 75 IDONEO

156 ANASTASIO LORENZO 27/04/1993 POLLENA TROCCHIA (NA) 1 19/10/2018 75 IDONEO

157 SABBATO ROSSANA 13/03/1993 NAPOLI (NA) 6 23/10/2017 75 IDONEO

158 FUSCO VALERIA 11/12/1992 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 25/10/2017 75 IDONEO

159 DI MAURO GIOVANNI 26/11/1992 SALERNO (SA) 3 29/03/2018 75 IDONEO

160 TOMASINO LUIGI 11/11/1992 NAPOLI (NA) 7 18/10/2018 75 IDONEO

161 PIANESE PASQUALE 30/07/1992 AVERSA (CE) 6 27/10/2017 75 IDONEO

162 PIAZZA NICOLO' 07/03/1992 PALERMO (PA) 6 08/03/2017 75 IDONEO

163 DI COSTANZO ILEANA 23/02/1992 AVERSA (CE) 3 23/03/2018 75 IDONEO

164 CAPUANO GIUSEPPE 28/01/1992 VILLARICCA (NA) 2 22/03/2018 75 IDONEO

165 ANNUNZIATA ALESSANDRA 08/11/1991 NAPOLI (NA) 1 28/03/2018 75 IDONEO

166 INCUDINE FRANCESCA 08/09/1991 SANT'AGNELLO (NA) 4 20/03/2018 75 IDONEO

167 NACCA VALERIA 28/04/1991 CAPUA (CE) 5 18/07/2018 75 IDONEO

168 SICA MARIACHIARA 30/11/1990 AGROPOLI (SA) 7 26/10/2018 75 IDONEO

169 PETILLO ARMANDO 21/11/1990 NAPOLI (NA) 6 20/07/2017 75 IDONEO

170 PENNUCCI ANTONELLA 16/10/1990 BATTIPAGLIA (SA) 6 21/10/2016 75 IDONEO

171 TERMINIELLO ALBERTO 15/05/1990 PIEDIMONTE MATESE (CE) 7 24/10/2018 75 IDONEO

172 TORTORIELLO PAMELA 22/04/1990 SALERNO (SA) 7 26/10/2018 75 IDONEO

173 FALIVENE GIUSEPPE 16/02/1990 BATTIPAGLIA (SA) 3 30/03/2018 75 IDONEO

174 CORRERA FILOMENA 16/12/1989 MADDALONI (CE) 2 21/07/2016 75 IDONEO

175 VERDE FILOMENA 03/09/1989 MARCIANISE (CE) 7 22/03/2016 75 IDONEO

176 SAVARESE BARBARA 25/07/1989 NAPOLI (NA) 7 26/10/2017 75 IDONEO

177 IACUESSA GIOVANNA 25/07/1989 NAPOLI (NA) 4 20/10/2016 75 IDONEO

178 TURRIZIANI FABRIZIO 08/03/1989 TORRE DEL GRECO (NA) 7 18/07/2017 75 IDONEO

179 IOVINE ANTONIO 27/02/1989 NAPOLI (NA) 4 18/07/2016 75 IDONEO

180 CRUCITO SILVIA 30/08/1988 TORINO (TO) 2 20/07/2018 75 IDONEO

181 TAMMARO DARIO 01/06/1987 NAPOLI (NA) 7 24/10/2016 75 IDONEO

182 BAIANO GIOVANNA 05/05/1986 NAPOLI (NA) 1 26/07/2017 75 IDONEO

183 COPPOLA MARTINA 11/04/1986 NOCERA INFERIORE (SA) 2 21/03/2018 75 IDONEO

184 BELLISARIO MATILDE 17/01/1986 NAPOLI (NA) 1 14/10/2016 75 IDONEO

185 DE ROBERTO LIDIA 07/04/1983 SALERNO (SA) 3 30/10/2018 75 IDONEO

186 DI SARNO ISABELLA 10/10/1994 LACCO AMENO (NA) 3 16/10/2018 74 IDONEO

187 TORTORA MARIO 07/02/1994 NOCERA INFERIORE (SA) 7 18/07/2018 74 IDONEO

188 BENCIVENGA ROBERTA PIERA 31/01/1994 AVERSA (CE) 1 18/07/2018 74 IDONEO

189 CONSALVO FRANCESCA 18/12/1993 EBOLI (SA) 2 27/07/2018 74 IDONEO

190 ZANCHELLI ANGELA 10/10/1993 NAPOLI (NA) 7 31/10/2018 74 IDONEO

191 DELLA VOLPE ALESSANDRA 10/05/1993 NAPOLI (NA) 3 29/10/2018 74 IDONEO

192 PIRCHIO ROSA 23/04/1993 AVELLINO (AV) 6 25/07/2018 74 IDONEO

f) testo integrale del ricorso:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI RICORRE

La Dr.ssa D'AIUTO VALENTINA, C.F. DTAVNT86R46H703O, nata a Salerno il 6.10.1986 e residente in Napoli, Via Cilea n. 102, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fusco (C.F. FSCGPP74H12F839W) e dall'Avv. Pasquale D'Aiuto (C.F. DTAPQL79B23H703V), giusta mandato unito al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Casandrino (NA) alla via Trento n. 7 e, pertanto, ex art. 25, comma 1, cod. proc. amm., da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria dell'epigrafato Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio e chiede che le comunicazioni relative al giudizio siano effettuate al n. 081/3410533 ed alle PEC giuseppefusco2@avvocatinapoli.legalmail.it, avvapasqualedaiuto@pec.ordineforense.salerno.it; - ricorrente -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia, n. 81 (indirizzo PEC Reg Inde us01@pec.regione.campania.it); - resistente -

MINISTERO DELLA SALUTE (C. F. 80242250589), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli alla via A. Diaz. N. 11 - Napoli; - resistente -

E NEI CONFRONTI DI

1) Dott. ALDIERI MARCO, nato il 05/05/1990 a Napoli (NA) (posizione 530 nella graduatoria definitiva), residente in Via Vincenzo Ciaravolo n. 18 - Napoli; 2) Dott.ssa MONTELLA LAURA, nata il 20/09/1988 a Napoli (NA) (posizione 579), Via Giacinto Albino n. 15 - Napoli; 3) Dott.ssa SACCO MARIA TERESA, nata il 17/10/1992 a Maddaloni (CE) (posizione 195), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec sacco.mt@pec.it; 4) Dott.ssa COLELLA TERESA, nata il 24/06/1992 a Marcianise (CE) (posizione 196), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec colella.teresa@pec.it; 5) Dott.ssa DE ANGELIS GIULIA, nata il 31/03/1992 a Torre Del Greco (NA) (posizione 197), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec giuli.deangelis@legalmail.it; 6) Dott.ssa VENERUSO DEBORAH, nata il 16/01/1992 a Napoli (NA) (posizione 198), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: deborah.veneruso@pec.it; - controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE

(anche ai fini propulsivi)

a) del DECRETO DIRIGENZIALE n. 2 del 08.01.2019 (pubblicato sul Burc n. 2 del 14.01.2019) con cui si approvava la Graduatoria unica regionale provvisoria – che, allegata a tale provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale – concernente il concorso per l'ammissione al Corso di formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata illegittimamente oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso. Più segnatamente, nella parte in cui si determina di omettere dalla valutazione l'elaborato della ricorrente perché ritenuto “Prova Nulla” (ALL. nn. 1);

b) del DECRETO DIRIGENZIALE n. 4 del 31.01.2019 (pubblicato sul burc n. 6 del 04.02.2019) con cui si approvava la Graduatoria definitiva – che, allegata a tale provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale – dell'anzidetta procedura concorsuale ivi confermando l'esclusione della ricorrente perché trattasi di prova nulla (ALL. n. 2);

c) dell'esito di Prova Nulla sì pubblicato l'08.01.2019 sull'area riservata del portale “https://personale.sr.regione.campania.it/pages/concmg/concmg.index.php” dedicato al Concorso Medicina Generale con la seguente motivazione: “Foglio risposte compilato in modo non conforme alle disposizioni del punto 2 delle istruzioni generali” (recte: modulo di istruzioni consegnato ai candidati il

giorno della prova in cui pur prevedendo che “non sono ammesse cancellazioni né correzioni” non commina niuna esclusione) (ALL. n. 3);

d) dei Verbali della Commissione esaminatrice per cui si perviene alla declaratoria di prova nulla, non conosciuti, ivi compromettendo il diritto della ricorrente a conseguire la valutazione/correzione del compito ed il correlato inserimento nella graduatoria finale del concorso de quo;

e) di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti, meglio indicati in atti, che determinano l'esclusione di parte ricorrente dal corso di medicina generale per la Campania per il triennio 2018/2021;

per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi legittimamente valutata la prova concorsuale (dichiarata prova nulla) e, per l'effetto, conseguire l'inserimento nella graduatoria per l'ammissione di n. 192 medici al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018–2020;

1 - PREMETTE -

1.1 - La ricorrente Dr.ssa Valentina D'Aiuto:

a - sosteneva, in data 17.12.2018, il concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2018/2021 originariamente bandito con Decreto Dirigenziale n. 25 del 24/05/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 28/05/2018 e successivo Decreto Dirigenziale n. 54 del 01/10/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 71 del 01/10/2018, con cui si riapivano i termini del concorso con incremento dei posti per l'ammissione di n. 192 (centonovantadue) medici per la Regione Campania (ALL. n. 4);

b - apprendeva – a seguito della consultazione sul portale dedicato alla procedura de qua – dell'esito di cui alla lett. c) di cui in epigrafe con cui la Commissione disponeva la nullità della prova della ricorrente con la seguente motivazione: “Foglio risposte compilato in modo non conforme alle disposizioni del punto 2 delle istruzioni generali”;

c - acquisiva il modulo risposte (identificativo n. 40) con la griglia delle risposte esatte (abbinato alla commissione n. 2) onde determinare che la prova sostenuta (ove fosse stata legittimamente corretta/valutata) le avrebbe attribuito un punteggio ottimale, tale da collocarsi in posizione utile, ossia punti 79, quindi nei primi 192 posti (posizione n. 51 in graduatoria) (ALL. n. 5);

d - chiedeva – tramite PEC del 21.01.2019 all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria – di acquisire gli indirizzi di residenza, aventi valore legale, di alcuni dei controinteressati (ALL. n. 6);

e - riceveva – in data 05.02.2019 – la nota prot. n. 2019 0078071 con cui la resistente amministrazione comunicava i recapiti pec eletti a domicilio digitale dei prefati controinteressati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 di cui in epigrafe (ALL. n. 7).

1.2 - La prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, da apporsi sul modulo risposte, e da espletarsi in due ore. La prova si intendeva superata con il conseguimento del punteggio complessivo non inferiore a 60 punti, ottenuto attribuendo un punto per ogni risposta esatta. Nessun punteggio alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

1.3 - La correzione degli elaborati è avvenuta con strumenti di lettura ottica della scheda risposte.

1.4 - I Commissari, una volta consegnato il materiale concorsuale ai candidati (foglio delle domande, scheda anagrafica e modulo risposte), illustravano sommariamente le indicazioni generali per la compilazione del foglio delle risposte, nel quale i candidati dovevano annerire la casella corrispondente alla risposta che intendevano fornire. I quesiti del foglio delle domande erano inseriti in ordine casuale per ogni candidato.

1.5 - In un siffatto contesto, la comminata declaratoria di “prova nulla” con conseguente esclusione della ricorrente sarebbe derivata dall'asserita difformità alle disposizioni del punto 2 delle istruzioni generali, che testualmente stabiliscono: “Il candidato, per indicare la risposta ai quesiti formulati, dovrà: 1- ...omissis... 2- annerire, solo ed esclusivamente con un tratto orizzontale uniforme e ben marcato, la casella corrispondente alla risposta che si ritiene esatta”;

1.6 - In verità, le istruzioni generali de quibus riportavano in calce ulteriori indicazioni contraddittorie ed equivoche onde ingenerare confusione perché in palese contraddittorietà con la lex specialis ma – per quanto qui rileva – le anzidette istruzioni non comminano – in caso di inosservanza – l'esclusione e/o l'omessa valutazione dell'intera prova;

1.7 - La ricorrente, nel caso in esame, in relazione alla domanda n. 98 del suo compito, procedeva a correggere la risposta inizialmente data per indicarne un'altra (recte: operava una risposta multipla), rivelatasi poi quella corretta ossia anneriva la casella corrispondente alla lett. c) (non corretta) per poi ravvisare che la risposta esatta fosse la lett. e), ivi indicandola con la locuzione “dico E”. In totale buona fede e nell'affidamento che le istruzioni generali non prescrivessero alcuna comminatoria di esclusione, la ricorrente provvedeva a compiere una normale ed ordinaria correzione alla risposta, prevista per tutti i concorsi pubblici senza che ciò possa portare all'annullamento dell'intero compito.

1.8 - La ricorrente avrebbe conseguito – sulla base della valutazione effettuata con la documentazione acquisita (modulo risposte e correlato correttore abbinato alla Commissione 2) – un punteggio pari a 79 (ovvero 80, ove fosse stata computata anche la risposta corretta al quesito n. 98), collocandosi in posizione largamente utile rispetto ai posti messi a concorso (192);

1.9 - Per quanto infra si dirà, giova rilevare che, in virtù delle modalità con le quali sono strutturati concorsi di tal genere, anche un solo punto fa la differenza ed anche una sola posizione in graduatoria è foriera di ripercussioni più che rilevanti, tali da incidere sul destino dei partecipanti.

1.10 - Terminata la prova, la Commissione provvedeva a ritirare l'elaborato a ciascun candidato;

1.11 - in un siffatto contesto, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e meritano, pertanto, di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

2.1 - DELL'INTERESSE E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE -

2.1.1 - Appare evidente la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, la quale ha subito un pregiudizio a causa dell'arbitraria ed irragionevole scelta della Commissione di decretare la nullità della prova perché il foglio risposte non è conforme alle disposizioni del punto 2 delle istruzioni generali.

2.1.2 - Con l'annullamento del provvedimento di esclusione e dalla consequenziale valutazione del compito, l'odierna ricorrente gioverebbe dell'inserimento in graduatoria, si collocandosi in una posizione utile per l'ammissione al corso stesso. Si ribadisce, infatti, che la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 80/100 (recte: 79/100 ove fosse stata correttamente applicata la *lex specialis*) collocandosi nei primi 192 in graduatoria, punteggio che le avrebbe consentito di essere largamente vincitrice ed accedere al Corso di formazione in medicina generale.

2.1.3- Corollario né è l'inverarsi della legittimazione e dell'interesse epigrafati.

2.2- DELL'ERRONEA APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI GENERALI - DELL'ART. 7 DEL BANDO - DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA di cui all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. DELLA VIOLAZIONE DEL D.M. 07.03.2006 -

2.2.1 - Ai fini epigrafati giova rilevare che l'amministrazione perviene all'impugnata esclusione facendo malgoverno del contenuto delle istruzioni generali si abbinato al questionario somministrato dalla Commissione solo in sede di prova. Tanto, perché le istruzioni generali indicate al punto 2) per nulla determinano la comminatoria di esclusione.

2.2.2 - All'uopo, giova rilevare che le dette istruzioni generali non sono integrative della *lex specialis* e, pertanto, l'amministrazione doveva, in ragione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, correttamente valutare la prova della ricorrente. A tutto rendere, l'amministrazione doveva, nel caso in esame, valutare il compito della ricorrente espungendo ai fini del punteggio la sola risposta resa in relazione al quesito n. 98 in ragione della correzione ivi apposta (recte: risposta multipla).

2.2.3 - Tanto perché:

a - le istruzioni generali rinviengono la correlata fonte nel D.M. 07.03.2006 che all'art. 3, comma 3, rubricato "Prova di esame - Quiz" stabilisce che "I questionari devono essere anonimi ed è fatto divieto ai candidati di apporre alcun segno sugli stessi, ad eccezione di quello sulla risposta indicata come esatta" ;

b - l'art. 10 della *lex specialis*, rubricato "Punteggi" stabilisce al punto 2) che "Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple".

2.2.4 - Dal tenore letterale delle citate fonti non si evince alcuna sanzione in ipotesi di eventuale risposta multipla – come nel caso in esame – anzi la *lex specialis* espressamente prevede che in siffatta ipotesi di risposte multiple la correlata comminatoria non attinge l'intera prova ma determina solo la mancata attribuzione del relativo punteggio alla risposta.

2.2.5 - Da ciò consegue che l'amministrazione doveva dare puntuale applicazione alla previsione della *lex specialis* invalidando la sola risposta (multipla) data al quesito n. 98 e non pervenire ad adottare l'impugnato provvedimento. Tanto è bastevole ad esprimere e radicare l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

2.2.6- Ove – il che, per quanto innanzi rappresentato, si esclude – la Commissione, con il provvedimento impugnato, abbia implicitamente opinato/assorbito (siccome giammai esplicitamente esternato) che la difforme compilazione del foglio risposte (nella specie: risposta multipla al quesito 98 con apposizione della locuzione "dico E") possa ritenersi segno idoneo a determinare un *vulnus* al principio dell'anonimato, tanto non è condivisibile sia per l'evidente violazione delle epigrafate fonti normative che per la manifesta contraddittorietà tra quanto indicato nella *lex specialis* e le istruzioni generali, che non comminano alcuna sanzione di esclusione.

2.2.7 - È principio giurisprudenziale pacifico quello alla cui stregua il provvedimento finale deve porsi, a pena di illegittimità, in rapporto di coerenza con gli atti istruttori, che, in fase infraprocedimentale, lo precedono e di essi deve dare motivato conto. Nel caso in esame sono evidenti il difetto di motivazione e la correlata dissonanza argomentativa tra la citata disciplina e la scarsa motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato. A fronte della contestata difformità (mera irregolarità) per aver reso una risposta multipla al quesito n. 98, la *lex specialis*, viceversa, prescrive quale sanzione il mancato punteggio alla sola risposta.

2.2.8 - Tanto, concreta ed esprime l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2.2.9 - Invero, la mera correzione apposta sul foglio risposte al quesito n. 98 (id est estrinsecazione della prova non avulsa dal contesto trattandosi di risposta multipla) e la modalità di correzione del compito (id est lettore ottico) maggiormente attestano l'illegittimità del provvedimento impugnato. Invero, le anzidette circostanze eliminano in radice ogni dubbio circa l'obiettivo inidoneità di connotare una mera operazione di correzione quale segno di riconoscimento e, nel contempo, alcuna discrezionalità residuava alla Commissione nella correzione che avrebbe minato i principi posti a presidio dell'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

2.2.9 - Giova rilevare che l'amministrazione – a presidio del principio dell'anonimato volto ad impedire il verificarsi di forme di collusione a danno di una valutazione neutrale – dotava i candidati di un modulo anagrafico da sigillare in una busta più piccola. In tale modulo erano indicate le generalità del candidato che dovevano rimanere segrete sino al termine della correzione generale. La correzione delle prove risultava compiuta in modo meccanizzato ed oggettivo, non implicando, dunque, valutazione alcuna. Solo

al termine di tali operazioni la Commissione procedeva all'apertura della busta piccola contenente il questionario ed il modulo anagrafico, al fine di poter associare ogni elaborato al suo autore.

2.2.10 - Da tali considerazioni discende che l'eventuale rilievo di segni sul modulo delle risposte potrebbe rilevare solo se obiettivamente avulso rispetto al contesto. Sul punto si segnala l'orientamento giurisprudenziale (v. Tar Lazio, sez. I, 10 luglio 2013, n. 6823; Cons. Stato, n. 5799/2007) secondo il quale, nei casi come quelli in esame, in alcun modo rileva il profilo della violazione della par condicio (artt. 3 e 97 Cost.) e dell'anonimato in considerazione del fatto che, trattandosi di prova a correzione automatica mediante lettore ottico, la valutazione che ne consegue è operazione predeterminata, preimpostata e automatica, come tale priva di margini di discrezionalità. L'anonimato del candidato è, come noto, diretto a garantire la par condicio dei partecipanti al concorso: si vuole evitare, cioè, che la Commissione possa venire a conoscenza preventivamente dell'identità dei concorrenti così da incidere sul giudizio.

2.2.11 – Orbene, se la regola che vieta l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti è rivolta a garantire l'anonimato di tali prove per la salvaguardia della par condicio tra i candidati, l'essenzialità della regola della garanzia di anonimato non solo degrada in relazione alla modalità di correzione ma non può, peraltro, essere intesa in modo assoluto, dovendo essere calibrata con il principio della ragionevolezza, essendo in gioco, ogni volta, la stabilità dell'intera procedura concorsuale (Cons. Stato, V, 12 ottobre 2014, n. 6556; TAR Lazio – Roma, n. 696 del 18.01.2019).

2.2.12 - La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che ai fini della violazione dell'epigrafato principio dell'anonimato debba darsi rilievo non tanto all'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto all'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.

2.2.13 - Il segno senz'altro identificativo ricorre, in sostanza, quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.

2.2.14 - Corollario ne è che, nell'ambito di una ragionevole apprezzabilità delle censure destinate a travolgere l'intera prova concorsuale, occorre valutare con prudenza le correzioni (intendendosi con tale termine ogni segno o elemento ulteriore rispetto all'elaborato in sé e per sé considerato) apportate nelle prove scritte di esame dai partecipanti a concorsi pubblici ai rispettivi elaborati; se sono da ritenersi indebiti segni di riconoscimento quelli che hanno oggettivamente tale funzione in relazione alla sua inconsueta peculiarità.

2.2.15 - Pertanto, devono essere considerate legittime le correzioni tutte le volte in cui le loro modalità non siano, neppure astrattamente, idonee ad offrire un palese segno di riconoscimento, ma evidenzino esclusivamente la volontà del candidato di apportare modificazioni al proprio testo, di modo che il significato ultimo del medesimo sia quello risultante dalla sua versione modificata; di conseguenza la facoltà di correzione riconosciuta in concreto, avendo una causa giustificativa autonoma, non può di per sé stessa comportare l'esistenza di indebiti segni di riconoscimento degli elaborati.

2.2.16 - L'applicazione in concreto di tali coordinate induce a ritenere violativo delle regole dell'anonimato solo il compito che, in ragione della particolarità redazionale, assuma una potenzialità concreta di riconoscibilità, e non rientri, invece, in una nozione di normalità plausibile, siccome indice di una semplice meticolosità e diligenza redazionale. Invero, la locuzione "dico E" sulla sì resa risposta multipla non può connotarsi – neanche astrattamente – quale segno di riconoscimento idoneo a rendere possibile l'identificazione della candidata ma ordinaria estrinsecazione della volontà di porre rimedio ad un errore tale da non inficiare in alcuno modo l'imparzialità della correzione (peraltro, automatizzata a mezzo lettore ottico, rilevante le sole risposte esatte). Solo la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta contenente le generalità dei candidati, avrebbe potuto – ed in teoria soltanto, attese le modalità di correzione! – compromettere la regolarità della procedura concorsuale, concretando una violazione del principio di segretezza della prova e di anonimato.

2.2.17 - Nella specie, peraltro, l'esclusione viene motivata (inadeguatamente) in relazione ad un precetto privo di correlata sanzione e, comunque, ove correlato implicitamente alla previsione della lex specialis, parimenti si appalesa illegittima perché la risposta multipla è prevista e, contestualmente, sanzionata con la sola mancata attribuzione del relativo punto.

2.2.18 - In tali circostanze, dunque, affinché vi possa essere l'annullamento integrale della prova concorsuale è necessario fornire la prova concreta che l'asserita inosservanza del principio di anonimato avrebbe sì determinato un differente esito (Cons. Stato, VI, 19 aprile 2005, n. 1950).

2.2.19 - All'uopo, si ribadisce che i segni apposti dall'odierna ricorrente sul questionario non costituiscono affatto segni di riconoscimento, contravvenienti il principio di anonimato.

2.2.20 - La violazione della regola dell'anonimato nella redazione delle prove d'esame nei pubblici concorsi soggiace, per consolidata e condivisibile impostazione giurisprudenziale, a due condizioni.

A - la prima è costituita dall'idoneità del presunto segno di riconoscimento a raggiungere il suo scopo e ricorre allorché la particolarità riscontrata assuma un oggettivo ed inequivoco carattere di anomalia rispetto alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero (cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1740; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27/11/2014, n. 2860);

B - la seconda è costituita dall'utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento, che va provata, ove occorra anche per presunzioni, mentre è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e intenzione del candidato di essere identificato (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 27-10-2017, n. 1282, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 400/2017; Cons. Stato, sez. IV n. 5137/2015; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 1259/2016).

2.2.21 - Nella fattispecie per cui è causa, tali due concorrenti condizioni non sussistono, poiché la mera locuzione in relazione alla sì resa risposta multipla – avvenuta in occasione di un articolato quesito – non appare ex se elemento astrattamente idoneo al riconoscimento di uno dei partecipanti alla prova concorsuale.

2.2.22 - Una tale impostazione dovrebbe comportare anche una temperata e proporzionale analisi delle fattispecie sui segni di riconoscimento. Un'eccessiva rigidità di interpretazione dei possibili segni collide con gli epigrafati principi. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331)

2.3 - VIOLAZIONE DI LEGGE. VIZIO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. OMISSIONE, CONTRADDITTORIETÀ E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/90 -

2.3.1 - L'impugnata esclusione (ossia declaratoria di prova nulla) risulta affetta dai vizi epigrafati.

2.3.2 - Nel caso in esame, l'amministrazione non solo si limita ad enunciare una presunta difformità sul foglio risposte ma invoca quale referente una fonte (id est punto 2 delle istruzioni generali) che non prescrive alcuna sanzione in caso di presunta correzione ivi obliterando che la *lex specialis* all'art. 10, punto 2, espressamente prescrive che in caso di risposta multipla non va attribuito alcun punteggio alla sola risposta.

2.3.3 - In un caso come quello che ci interessa, ove si discute di un soggetto con punteggio idoneo all'ingresso in posizione utile, una motivazione carente di una qualsiasi contestualizzazione e formulata in maniera tanto generica, compromette in modo eclatante il diritto della ricorrente.

2.3.4 - Si ribadisce che, ove alla contestata difformità si voglia ascrivere la natura di segno di riconoscimento (obiettivamente non sussumibile), ciò non può comportare l'invalidazione dell'intera prova ma – a tutto rendere – doveva condurre l'amministrazione – in forza dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e della prescrizione della *lex specialis* – ad annullare la sola risposta data al quesito n. 98.

2.3.5 - Più correttamente, la Commissione avrebbe dovuto indicare, nel provvedimento impugnato, specificamente la difformità contestata, onde motivare concretamente che il “segno/correzione” fosse stato oggetto di “possibile” riconoscimento; avrebbe dovuto anche precisare per quale motivo tale segno potesse portare all'identificazione di uno o un altro candidato nello specifico.

2.3.5 - Tanto non si rinviene in *actis*, onde maggiormente attestarsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

2.4 - VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE.

2.4.1 - L'impugnata esclusione appare - per quanto innanzi detto - irragionevole e porta a conseguenze inique a danno di chi avrebbe conseguito un punteggio largamente utile per risultare vincitrice ed essere ammessa al corso de quo.

2.4.2 - Il compito della ricorrente, infatti, avrebbe (in quanto corretto con lettore ottico) ottenuto il punteggio totale di 79, tal per cui la ricorrente si sarebbe collocata nei primi 192 posti della graduatoria.

2.4.3 - L'assoluta meritevolezza della posizione di parte ricorrente e la fondatezza delle censure esposte portano a ritenere che sia meramente di natura formalistica l'adozione di un provvedimento di esclusione. È noto, infatti, che le norme di concorso devono sempre interpretarsi in maniera ragionevole tale che non venga lesa la posizione dell'istante solo per un mero errore formale. Sul punto si segnala che la giurisprudenza ha affermato che “sebbene l'Amministrazione sia titolare dell'ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte le disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta, la portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor participationis, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale” (cfr. TAR Napoli, n. 5629 del 1 dicembre 2011).

2.4.4 - Il divieto di apportare correzioni all'elaborato sì come declinato nelle istruzioni generali (si ripete: in assenza di espressa comminatoria di esclusione) non può legittimare – anche in ragione del chiaro tenore letterale dell'art. 10 della *lex specialis* – l'esercitato potere di annullamento dell'intera prova il quale (ove posto a presidio del principio dell'anonimato) va temperato ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Quindi, l'esclusione necessita di una congrua e logica motivazione onde evitare ogni arbitrio.

2.4.5 - In tutti i pubblici concorsi è prevista la possibilità di cambiare una risposta data, quale logica applicazione di un principio di buona amministrazione. Nel caso di specie, la Dott.ssa D'Aiuto aveva inizialmente opzionato la risposta “c” al quesito n. 98, per poi selezione la diversa soluzione “e” in quanto da lei ritenuta quella corretta. Nei fatti la risposta corretta era proprio la “e”, cioè quella successivamente individuata dalla ricorrente, ragion per cui la risposta sarebbe da considerare comunque corretta, con conseguente attribuzione del punteggio (1 punto) spettante.

2.5 - ISTANZA CAUTALARE AI FINI PROPULSIVI -

2.5.1 - I fatti e le argomentazioni che precedono esprimono concretamente, da un lato, il *fumus boni iuris* del proposto ricorso nei sensi prospettati e, dall'altro, il pregiudizio grave ed irreparabile arrecato alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

2.5.2 - Il *fumus boni iuris* è intimamente connesso agli antescritti motivi di ricorso.

2.5.3 - Il pregiudizio grave ed irreparabile è in re ipsa in quanto l'odierna ricorrente vedrebbe svanire la legittima aspettativa di essere ammessa alla scuola di specializzazione, con grave nocumento per la sua carriera professionale e ripercussioni negative anche in futuro.

2.5.4 - La posizione della ricorrente merita adeguata tutela già in sede cautelare (anche ai fini propulsivi), quantomeno mediante riconoscimento dell'obbligo per l'amministrazione di procedere ad un adeguato riesame sì procedendo alla correzione ed all'inserimento nella graduatoria definitiva, in quanto la Dott.ssa D'Aiuto risulta, di fatto, vincitrice.

2.6 - ISTANZA ISTRUTTORIA -

2.6.1- Si chiede ordinarsi all'amministrazione la produzione in giudizio della documentazione relativa alla tematica de qua. Con riserva di motivi aggiunti a seguito della produzione di documenti ignoti.

P.Q.M.

Voglia l'adito Collegio accogliere il presente ricorso e l'incidentale istanza cautelare (anche ai predetti fini propulsivi), dovendosi, per l'effetto, provvedere ad annullare l'impugnato provvedimento di esclusione per asserita prova nulla. Con ogni statuizione di legge anche in ordine al carico delle spese di lite.

Il sottoscritto avvocato Giuseppe Fusco, difensore della Dott.ssa Valentina D'Aiuto, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7, L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Poste di Casandrino (NA), sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, sconta un importo di € 650,00.

Avv. Pasquale D'Aiuto Avv. Giuseppe Fusco

g) testo integrale della presente ordinanza:

N. 00683/2019 REG.RIC.

N. _481/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00683/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2019, proposto da

D'Aiuto Valentina, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fusco, Pasquale D'Aiuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Tagliatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Aldieri Marco, Montella Laura, Sacco Maria Teresa, Colella Teresa, De Angelis Giulia, Veneruso Deborah, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti dirigenziali n. 2 dell'8.1.2019 e n. 4 del 31.1.2019 recanti approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2018/2021, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata illegittimamente oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nella parte in cui si determina di omettere dalla valutazione l'elaborato della istante perché ritenuto "prova nulla";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 il dott. Gianluca Di

Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che appare prima facie fondata la censura con cui parte ricorrente contesta la violazione della *lex specialis* che, per l'ipotesi di risposte multiple, prevede la mancata attribuzione del punteggio relativo al singolo quesito e non l'annullamento dell'intera prova concorsuale;

Considerato che, alla luce delle argomentazioni di parte ricorrente, sussiste la prova di resistenza in quanto, qualora correttamente valutata la prova di concorso, l'istante avrebbe conseguito un punteggio che le avrebbe consentito di collocarsi utilmente nella graduatoria definitiva;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra e sussistendo il *periculum in mora*, la domanda cautelare può essere accolta con ammissione in soprannumero della istante al corso di formazione in Medicina Generale per il periodo 2018/2021, allo stato senza attribuzione della borsa di studio;

Ritenuto, inoltre, che:

- va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori utilmente inclusi nella graduatoria finale i quali potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e dal conseguente inserimento in graduatoria della ricorrente;

- in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Considerato che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione regionale competente dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) la graduatoria definitiva con indicazione nominativa dei controinteressati utilmente classificati; f) il testo integrale del ricorso; g) il testo integrale della presente ordinanza; h) la seguente espressione: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati e di valutare l'opportunità di costituirsi in giudizio entro il termine di rito. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del n. R.G. nella sottosezione "Ricerca ricorsi" presente all'interno della pagina web relativa al T.A.R. Campania, Napoli";

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione regionale con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal termine predetto;

- la Regione Campania è tenuta a prestare la propria disponibilità all'incombente processuale in questione e a non rimuovere l'avviso in questione dal proprio sito istituzionale fino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

- inoltre, nel quadro degli obblighi di leale collaborazione tra le parti processuali, in aggiunta ai pubblici proclami, la Regione vorrà notificare della presente ordinanza il candidato che ricopre l'ultima posizione in graduatoria - ovvero, in caso di parità di punteggio, tutti coloro che versano nella medesima situazione - mediante comunicazione diretta con successiva attestazione che sarà consegnata alla parte ricorrente ai fini del deposito presso la Segreteria di questo Tribunale; per l'espletamento dell'incombente si assegnano i medesimi termini perentori sopraindicati (30 giorni per la comunicazione diretta e 15 giorni successivi per il deposito dell'attestazione);

Ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione in soprannumero della ricorrente al corso di Medicina Generale 2018/2021, allo stato senza attribuzione della borsa di studio;

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

- fissa l'udienza pubblica per il giorno 23 ottobre 2019;

- compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gianluca Di Vita Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

Che l'adito TAR con la citata ordinanza ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione della causa del merito per la data del 23 ottobre 2019.

Il presente avviso è redatto in ottemperanza dell'ordinanza della Sezione Prima del TAR Campania del 20.03.2019 n.481/2019 resa nel ricorso n. 683/2019 r.g.

Data e luogo di deposito

avv. Giuseppe Fuco